

IL CHIARIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUGLI EFFETTI DELLA CESSIONE DELL'AZIENDA

Al cessionario il diritto al rimborso dell'Iva non dovuta

DI FRANCO RICCA

Con la cessione dell'azienda, si trasferisce al cessionario anche il diritto di chiedere al fisco il rimborso dell'Iva versata indebitamente, al realizzarsi dei presupposti previsti dall'art. 30-ter del dpr 633/72. Lo ha chiarito l'agenzia entrate nella risposta ad interpello n. 432 del 24 agosto 2022. Il quesito era stato posto da una società inglese con identificazione Iva in Italia che nel 2011 ha acquistato un ramo d'azienda commerciale la cui precedente titolare, anch'essa stabilita all'estero e identificata in Italia, nel 2007 aveva fatturato con addebito dell'Iva alcune cessioni di beni che il fisco aveva poi riqualficato non imponibili, notificando alla cessionaria l'accertamento per indebita detrazione. Essendo ora tale accertamento divenuto definitivo a seguito sentenza della cassazione, la cessionaria ha versato all'agenzia delle entrate l'Iva indebitamente detratta, sicché la società istante, succeduta all'originaria cedente per effetto dell'acquisto dell'azienda, ha chiesto all'agenzia se, una volta che abbia restituito alla predetta cessionaria l'Iva indebitamente fatturata, possa chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, del dpr 633/72, secondo cui "nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa".

Al riguardo, premesso che la cessione

di un ramo d'azienda è un'operazione straordinaria nella quale si determina, in linea generale, una situazione di continuità tra i contribuenti interessati, l'agenzia osserva che l'art. 16, comma 11, lett. a) della legge n. 537/93 stabilisce che gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'Iva, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. Come precisato nella risposta n. 409/2019, tale disposizione, pur riferendosi alle scissioni societarie, esprime un principio valido anche per le ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.) in cui si realizza un effetto successorio delle posizioni giuridiche attive e passive della dante causa in favore dell'avente causa. Inoltre, con risoluzione n. 195/2007 è stato precisato che gli stessi obblighi e diritti valgono nel caso in cui le operazioni straordinarie siano poste in essere tra soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia.

Di conseguenza, essendo la società istante succeduta in tutti gli obblighi e diritti della precedente titolare dell'azienda, la quale, a seguito della cessione del ramo aziendale, ha estinto la posizione Iva, essa può avvalersi anche delle disposizioni dell'art. 30-ter, per cui potrà richiedere all'agenzia il rimborso dell'Iva indebitamente versata entro due anni dalla restituzione dell'imposta stessa al soggetto accertato dal fisco, al quale stata erroneamente addebitata dalla cedente originaria.

— © Riproduzione riservata — ■

